

I TEMI: COVID-19 - ENPAM: AMPLIATO IL BONUS DA 1.000 EURO PER I MEDICI

01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** sta, come era prevedibile, espandendo il disagio economico per i cittadini, per le imprese e per le arti e professioni.

Tra DL, DPCM, DM, Ordinanza, Circolari, Risoluzioni, Raccomandazioni, Protocolli tutti, beninteso, utili appare sempre più difficile mantenere un filo logico soprattutto per il loro accavallarsi.

In tale ambito le Casse Professionali autonome hanno disposto, ciascuna autonomamente, delle provvidenze a favore degli iscritti quale contributo ad un momento difficile per tutti.

In questa scheda ci occupiamo di quanto disposto dall'**ENPAM Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici**.

02. IL BONUS DI 1000 EURO ENPAM +

L'Enpam ha esteso la platea dei beneficiari del proprio bonus di mille euro **ai giovani, agli iscritti in difficoltà con i contributi previdenziali e ai pensionati che ancora lavorano**. Categorie di liberi professionisti che in un primo momento erano rimaste escluse dalle prime misure, e che ora potranno richiedere il nuovo bonus denominato **Enpam+**.

Pertanto l'Ente estenderà con propri fondi – un'indennità a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19.

Potrà chiedere l'indennizzo l'iscritto:

che ha registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso

di tempo che intercorre tra il 21 febbraio e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019;

che nel 2019 ha versato contributi di Quota B relativa a redditi libero professionali prodotti nel 2018;

che non è titolare di pensione a carico dell'Enpam o di altri enti di previdenza obbligatoria;

che è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all'Enpam.

Per quanto riguarda la **misura dell'indennizzo** esso è previsto per **euro 1.000** per i professionisti che hanno versato la quota B ad **aliquota intera**, per chi ha versato con l'aliquota ridotta sarà ridotto proporzionalmente.

Se la domanda è presentata **per un periodo inferiore ai tre mesi** (es. dal 21 febbraio al 4 aprile) **l'indennità sarà riproporzionata** per coprire il periodo che va dal 21 febbraio alla data di presentazione della domanda.

L'indennizzo sarà erogato per il periodo autocertificato e, comunque, **per massimo tre mesi**.

Se la richiesta è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile), per continuare a ricevere l'indennizzo è necessario fare una nuova domanda per autocertificare la riduzione del reddito nel periodo successivo.

L'indennizzo sarà riconosciuto solo per i periodi nei quali l'iscritto non ha fruito:

- del sussidio riconosciuto per la quarantena ai sensi dell'articolo 5 "Interventi aggiuntivi per calamità naturali", comma 4, del Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione – "Quota B" del Fondo Generale;
- dell'indennità per malattia o infortunio prevista dal Regolamento a tutela dell'inabilità temporanea a favore degli iscritti alla "Quota B" del Fondo di previdenza generale.

L'indennizzo è, invece, cumulabile con le eventuali ulteriori provvidenze fruito dall'iscritto ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020.

Di seguito riportiamo l'esempio diramato dall'Enpam sul proprio sito dall'Enpam sul metodo di calcolo del calo di fatturato.

Nella maggior parte dei casi non sarà necessario fare alcun calcolo per compilare l'autocertificazione. Spesso infatti l'impatto del Covid-19 ha portato a una riduzione del fatturato ben maggiore del 33% rispetto all'ultimo trimestre del 2019.

Chi invece fosse in dubbio, può calcolare il calo del proprio fatturato al momento della domanda facendo un rapporto rispetto al numero di giorni che sono trascorsi dal 21 febbraio 2020.

Ad esempio: se faccio domanda il 4 aprile vuol dire che sono passati 42 giorni dal 21 febbraio 2020. Nell'ultimo trimestre del 2019, invece, c'erano 92 giorni.

Quindi, se il fatturato dal 21 febbraio al 3 aprile diviso per 42, è calato del 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019 diviso per 92, allora il requisito è soddisfatto.

Tradotto in una formula, il requisito è soddisfatto se:

fatturato dal 21 febbraio al 3 aprile 2020/42 giorni < (fatturato ultimo trimestre 2019/92 giorni)-33%

Attenzione: Enpam pagherà il bonus dal 21 febbraio fino al giorno in cui si fa domanda. Per ricevere il pagamento dell'eventuale periodo successivo, occorrerà fare una nuova domanda.

La richiesta si fa direttamente tramite l'**area riservata**

<https://areariservata.enpam.it/login> .

Una volta entrati, cliccare su **Domande e dichiarazioni online** e poi su **Richiesta bonus Enpam Covid-19**

Per compilare la richiesta occorre avere a portata di mano il **numero Iban** dove si vuole venga accreditato il bonifico.